



C O M U N E D I T O R R I O N I
P r o v i n c i a d i A v e l l i n o

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 7 Del 18-03-2024

OGGETTO: Proposta di Costituzione della Comunità Energetica di Torrioni

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18:15 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza l' Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente
e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Lepore Giovanni	P	Donnarumma Federico	A
Serafino Donnarumma	P	Donnarumma Virgilio	P
Spadea Filomena	P	Di Pietro Angela	P
Ferrara Francesco	P	Lepore Antonio	P
Oliviero Fabio	A		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Assiste e Partecipa il Segretario comunale dott. Gabriella Frasca, con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 42-bis del D.L. 162/2019 cd. "Mille proroghe", convertito dalla Legge. n. 8/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 ha consentito (sia pur a specifiche condizioni), nelle more del completo recepimento della Direttiva 2018/2001, ai consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER);
- con la Direttiva 2018/2001/UE è stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (CER) come entità giuridica autonoma;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede un forte sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione;

Considerato che:

- l'evoluzione della tecnologia propone la diffusione di modelli innovativi di gestione dell'energia ed il quadro normativo europeo pone in posizione centrale il cittadino consumatore/produttore (*prosumer*), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche", il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di *governance* nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici, sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio;
- in tale contesto, centrale può essere il ruolo del Comune, quale soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;
- la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche; la partecipazione alle comunità energetica rinnovabili è aperta a tutti i consumatori;

Tenuto conto che:

- il Comune di Torrioni intende attivare modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia e, grazie agli incentivi già oggi disponibili per il settore privato nel campo dell'energia, incentivare la creazione di progetti locali replicabili e a valore aggiunto, favorendone l'aggregazione e creando iniziative che superino le soglie dimensionali di interesse per "grandi" investitori;
- la Legge 28/02/2020, n. 8 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, prevede all'«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili):
 1. *Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;*
 2. *Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi*

per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo;

3. *I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *omissis;*
 - b) *nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;*
 - c) *l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;*
 - d) *la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.*
4. *Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;*
 - b) *i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;*
 - c) *l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);*
 - d) *nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;*
 - e) *omissis.*

Preso e dato atto che ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.199/2021:

- la comunità energetica è un'entità giuridica caratterizzata da:
 - a) una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità dell'impianto di produzione;
 - b) l'aggregazione di persone fisiche, EELL e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della CER e per il territorio su cui questa insiste.
- le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
 - b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito

ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

- c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n.199/2021 (15 dicembre 2021), fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del D.lgs. n.199/2021 alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Ritenuto centrale in tale contesto il ruolo del Comune quale soggetto che facilita la promozione delle CER mediante la comunicazione, la circolarità delle informazioni, il coinvolgimento e l'aggregazione dei cittadini, nonché svolgere la fondamentale funzione di garanzia e correttezza procedurali;

Atteso che, mediante la creazione di una Comunità energetica è possibile condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, auto-consumando in loco l'energia generata con tutti i titolari di connessioni su rete elettriche alimentate dalla medesima cabina di trasformazione;

Considerato che la questione ambientale impone sempre più una seria e fattiva riflessione, e il Comune, come comunità, non può prescindere dal mettere in atto tutte le possibili azioni, come l'utilizzo di fonti rinnovabili, volte a salvaguardare e migliorare l'ambiente;

Rilevato nello specifico che le Comunità energetiche di nuova istituzione costituiscono un'opportunità di sviluppo del programma di mandato dell'ente in quanto l'adesione ad una comunità energetica consente di conseguire:

- a) **Benefici ambientali:** derivanti, anzitutto, dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- b) **Benefici economici:** in considerazione della riduzione dei costi conseguenti all'autoproduzione e all'autoconsumo in loco di energia e tenuto altresì conto degli incentivi riconosciuto per ogni MW di energia condivisa tra i partecipanti all'iniziativa e le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti di fonti energetiche rinnovabili;
- c) **Benefici di carattere sociale:** in quanto promuove modelli di inclusione e collaborazione sociale, con una maggiore consapevolezza che favorisce la coesione sociale, lo sviluppo economico locale;

Visto che:

- l'amministrazione comunale di Torrioni intende rendersi partecipe del processo di transizione energetica in atto attraverso una serie di azioni, tra cui la costituzione di una o più comunità energetiche di cui il Comune sia parte in qualità di auto-consumatore ed altresì di produttore, promuovendo la realizzazione di nuovi impianti, ivi compresi sistemi di accumulo di energia elettrica presso gli edifici comunali, ovvero presso gli edifici dei privati cittadini e delle aziende presenti sul territorio;
- l'obiettivo strategico è quello di promuovere lo "sviluppo delle comunità" nell'ambito del territorio in modo condiviso, sia come filosofia sia come strategia, con un approccio pragmatico per obiettivi concreti connesso ad iniziative ed operazioni, in grado di dotare le Amministrazioni comunali di strumenti ove convergere le opportune decisioni per affrontare in modo condiviso e integrato "le tematiche prioritarie e innovative in tema energetico", utili a promuovere un rilancio dello sviluppo sostenibile e rendere autonomo dal punto di vista energetico il territorio del Comune di Torrioni ;
- al fine di dare concretezza alla visione strategica delle politiche territoriali locali si intendono sviluppare iniziative di governance energetica da attuare per fasi, partendo dai dati della situazione attuale, con la previsione di innovative operazioni sostenibili di utilizzo dei beni comuni e delle risorse presenti sul territorio;

Ritenuto di promuovere la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica, aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita.

Dato atto che la natura giuridica della Comunità Energetica sarà valutata in funzione della forma che verrà scelta nello Statuto e nell'Atto Costitutivo che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale

Inteso, pertanto, avviare le attività necessarie al perseguimento degli obiettivi sopra esposti, in coerenza e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, ed in particolare l'elaborazione di una strategia che identifichi un possibile percorso e gli interventi necessari all'attivazione di Comunità energetiche rinnovabili, sia dal punto di vista tecnologico che finanziario e la relativa tempistica;

Ritenuto, a tal fine, di dover dare specifico indirizzo al settore tecnico finalizzato a promuovere una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze presenti sul territorio comunale per creare la Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R.", e verificare la sussistenza dei presupposti per la costruzione di una infrastruttura tecnologica, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per l'attivazione dei contributi regionali e/o di altre forme di finanziamento a sostegno delle CER, anche con l'acquisizione di servizi di supporto tecnico specialistico esterno

Visti:

- il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 31 marzo 2024, n. 36;

Acquisito preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Nicola MAIOLI, reso ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000,

con la seguente votazione:

- *presenti 9 Consiglieri; assenti 2 Consiglieri (Oliviero Fabio; Donnarumma Federico);*
- *favorevoli 9 Consiglieri;*

delibera

1. **di favorire** la costituzione di una "Comunità Energetica Rinnovabile";
2. **di promuovere** pubblicamente la costituzione della "Comunità Energetica" attraverso un bando per la manifestazione di interesse rivolto ai cittadini e alle aziende presenti sul territorio;
3. **di autorizzare** sin d'ora il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Torrioni, a predisporre l'atto costitutivo e lo Statuto della "Comunità Energetica" che verrà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
4. **di dichiarare**, con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 11-03-2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Maioli Nicola

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

Il Segretario comunale
Dott. Gabriella Frasca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 15-04-2024

Il Segretario comunale
Dott. Gabriella Frasca